

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

---

RIUNIONE DEL 25 MARZO 1950

(52<sup>a</sup> in sede deliberante)

---

Presidenza del Vice Presidente ZOLI

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Norme per agevolare la sostituzione dei biglietti di Stato logori » (N. 906) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 423
RICCI Federico . . . . .	423

(Discussione e rinvio)

« Modificazione all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1942, n. 1203, concernente la determinazione dei limiti di età degli ufficiali della Guardia di finanza » (N. 936) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	424, 425
CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	425

---

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Armato, Bertone, Braccesi, Cerruti, De Gasperis, Mancini, Morandi, Mott, Ottani, Pietra, Reale Vito, Ricci

Federico, Sanna Randaccio, Tafuri Uberti, Valmarana, Zanardi, Zoli e Zotta.

Intervengono alla riunione l'onorevole Chiaravello, Sottosegretario di Stato per il tesoro, e l'onorevole Castelli, Sottosegretario di Stato per le finanze.

VALMARANA, segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per agevolare la sostituzione dei biglietti di Stato logori » (N. 906) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per agevolare la sostituzione dei biglietti di Stato logori » già approvato dalla Camera dei deputati.

Il provvedimento, come la Commissione può constatare, contiene soltanto norme procedurali che avrebbero potuto formare oggetto di circolari ministeriali se a ciò non si opponesse la norma della Costituzione.

Ritengo quindi non esservi alcuna difficoltà all'approvazione del disegno di legge in esame.

RICCI FEDERICO. Nulla da obiettare circa le norme procedurali. Però riterrei opportuno che la Commissione sottolineasse ancora una volta la necessità di migliorare la circolazione dei biglietti di Stato i quali, sia per la cattiva qualità della carta impiegata, sia per l'uso, sono ridotti in condizioni veramente indecorose.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

52ª RIUNIONE (25 marzo 1950)

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo unico, cui do lettura:

*Articolo unico.*

L'articolo 23 del Regolamento per i biglietti di Stato, approvato con regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito in legge 12 dicembre 1935, n. 2393, è sostituito dal seguente:

« I biglietti logori e non più atti alla circolazione che pervengano alle Tesorerie per operazioni di pagamento, sono dalle Tesorerie stesse trattenuti e non più adoperati nei pagamenti. I biglietti che, nelle stesse condizioni, vengano presentati alle Tesorerie da contabili o da privati, per la sostituzione, quando non sorga dubbio sulla loro legittimità, sono cambiati con biglietti nuovi o in buono stato, e non più adoperati nei pagamenti.

« I biglietti di Stato logori e non più atti alla circolazione, raccolti da pubbliche Amministrazioni, aziende di credito, aziende di trasporti urbani, esattorie e ogni altro Ente che compia operazioni di cassa con il pubblico, possono essere versati alle Tesorerie, per la sostituzione con biglietti nuovi o in buono stato, seguendo le modalità di cui appresso:

« I biglietti logori di cui al comma precedente, previo annullamento, debbono essere presentati distintamente per taglio in mazzette di cento biglietti ciascuna ed in pacchi di dieci mazzette, ognuna delle quali deve essere chiusa a mezzo di una fascetta portante il timbro dell'Istituto, Ufficio o Ente presentatore, la firma dell'agente che ha confezionato le mazzette e la data di presentazione dei biglietti alle Tesorerie.

« Queste provvederanno alla contazione del numero delle mazzette limitando la verifica e contazione dei singoli biglietti ad una percentuale da fissarsi di volta in volta dal capo della Tesoreria, ma in ogni caso non inferiore al dieci per cento del numero dei biglietti presentati.

« I biglietti integralmente contati e verificati verranno assunti in proprio dalle Tesorerie e sostituiti subito con biglietti nuovi o in buono stato. Gli altri saranno ugualmente sostituiti

dalle Tesorerie, ma la definitiva regolazione dei rapporti fra le Tesorerie stesse e gli Istituti, Enti o Uffici presentatori sarà fatta dopo che la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato avrà effettuato le verifiche prescritte ».

All'articolo 25 è aggiunto il seguente comma:

« I biglietti ricevuti dalle Tesorerie per la sostituzione ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, che siano stati sottoposti soltanto alla contazione per mazzette, saranno spediti o consegnati alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato in sacchi chiusi con le modalità in vigore e distinti per presentatore il cui nominativo dovrà risultare in ciascun sacco ».

All'articolo 27 è aggiunto il seguente comma:

« Tale intervento è reso obbligatorio per le operazioni di verifica dei biglietti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 25, ai fini della definitiva regolarizzazione dei rapporti fra le Tesorerie e gli Istituti, Enti o Uffici presentatori ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(E approvato).*

**Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del deputato Petrucci: « Modificazione all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1942, n. 1203, concernente la determinazione dei limiti di età degli ufficiali della Guardia di finanza » (N. 936) (Approvato dalla Camera dei Deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1942, n. 1203, concernente la determinazione dei limiti di età degli ufficiali della Guardia di finanza ».

Il disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati dall'onorevole Petrucci, propone alcune modifiche all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1942, n. 1203, la quale concerne la determinazione dei limiti di età degli ufficiali della Guardia di finanza. Il disegno di legge è stato approvato all'unanimità dalla Commissione competente della Camera dei deputati.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

52ª RIUNIONE (25 marzo 1950)

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono incaricato dal Ministro delle finanze di pregare la Commissione di consentire un breve rinvio della discussione di questo disegno di legge, in modo da permettere al Ministro stesso, oggi impegnato per la discussione dei bilanci finanziari alla Camera dei deputati, di presenziare alla discussione di questo disegno di legge.

Il disegno di legge, infatti, presenta qualche punto che il Ministro ritiene necessario chiarire ulteriormente. Mi si consenta intanto di osservare che, se indubbiamente esso comporta un miglioramento delle condizioni di taluni gradi, e soprattutto dei gradi alti, in quanto prevede un allargamento dei limiti di età e quindi rende possibile una loro ulteriore permanenza in servizio, d'altra parte provoca, per i gradi bassi e specialmente per i subalterni, un notevole rallentamento della carriera.

Pertanto, ritengo che alla approvazione di questo disegno di legge debba corrispondere l'approvazione di un altro disegno di legge, con il quale si proceda ad una migliore distribuzione degli organici del Corpo delle Guardie di finanza, salvo addivenire ad una fusione dei due provvedimenti, in modo da avvantag-

giare gli ufficiali di grado alto, senza d'altro canto danneggiare gli ufficiali subalterni.

Questa situazione il Ministro desidera illustrarvi più dettagliatamente e personalmente, e quindi prego la Commissione di consentire a rinviare la discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Faccio osservare che la Commissione si attende dal Ministro una dichiarazione precisa; il Ministro deve cioè chiarire definitivamente se nel progetto di nuovo organico il limite di età per i gradi alti viene mantenuto quale è attualmente o viene elevato, poichè in quest'ultimo caso, evidentemente, un eventuale ritardo nell'approvazione di questo disegno di legge danneggerebbe coloro che dei benefici in esso previsti dovrebbero immediatamente fruire.

Pertanto, mentre ritengo che la Commissione possa senz'altro accedere al desiderio di rinvio espresso dall'onorevole Sottosegretario a nome del Ministro, per evitare d'altra parte un eventuale eccessivo ritardo nella approvazione del disegno di legge, esso verrà posto all'ordine del giorno della prossima riunione della Commissione in sede deliberante.

*(Così rimane stabilito).*

La riunione termina alle ore 10,15.